NORME RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA'

TITOLO I

ART. 1)= DENOMINAZIONE E NATURA GIURIDICA

1. E' costituita una Società a Responsabilità limitata interamente pubblica, denominata

"???? S.r.l."

ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale n. 4/2007 e successive modifiche ed integrazioni, della Legge n. 26/2010 e successive modifiche ed integrazioni, nonché di quanto previsto dall'articolo 4.6 dello Statuto della GISEC S.p.A. (approvato con deliberazione del Commissario Straordinario della Provincia di Caserta n. 89 del 23.07.2009)

ART. 2)= SEDE E RAPPRESENTANZA SOCIETARIA

1. La Società ha sede in

????

2. L'Organo Amministrativo potrà istituire, previ gli adempimenti di legge, sedi operative, uffici di rappresentanza, filiali e sedi secondarie, purché ubicati nell'ambito territoriale in cui la Società opera.

4. Il bacino di utenza dei servizi erogati e costituenti oggetto sociale, ai sensi e per gli effetti del successivo art. 4, è costituito dal Territorio dei Comuni aderenti, giusta quanto disposto dall'art. 11 della Legge n. 26/2010 e sue modifiche ed integrazioni.

ART. 3)= DURATA

1. La Società ha durata sino al

31 dicembre 2050

e potrà essere prorogata una o più volte, per deliberazione dell'Assemblea dei Soci.

ART. 4)= OGGETTO SOCIALE

1. La Società ha per oggetto:

a) i servizi relativi alla gestione dei rifiuti, ivi incluse le attività di raccolta, conferimento, spazzamento, trasporto, trattamento, stoccaggio, deposito a discarica, smaltimento dei rifiuti solidi urbani (pericolosi e non pericolosi), speciali (pericolosi e non pericolosi) o rientranti in qualsiasi categoria di rifiuti prevista dalla normativa vigente;

b) i servizi relativi alla raccolta differenziata e al recupero, reimpiego e riciclaggio di qualsiasi materiale, nonché la gestione degli imballaggi, dei rifiuti d'imballaggio in genere e ogni altro bene durevole, compresa la gestione dei relativi impianti;

e) i servizi complementari a quelli d'igiene urbana, collegati o connessi a problematiche di tutela e salvaguardia di situazioni ambientali o igieniche;

d) i servizi di pulizia e spazzamento stradale, d'innaffiamento e lavaggio delle vie, piazze ed altre aree pubbliche;

e) la gestione dell'impiantistica afferente la raccolta differenziata convergente nelle isole ecologiche presenti nell'ambito territoriale di riferimento.

I suddetti servizi sono oggetto di conferimento diretto da parte delle

Amministrazioni Comunali aderenti alla Società, ai sensi del combinato disposto della Legge Regionale n. 4/2007 e della Legge n. 26/2010 e ll.mm.ii.
2. La Società potrà provvedere all'esercizio di attività strumentali, complementari, connesse e/o affini ai servizi indicati al primo comma.
3. Per il conseguimento dell'oggetto sociale, la Società potrà instaurare e sviluppare rapporti di collaborazione con le Amministrazioni Statali, Regionali e Provinciali, nonché con gli altri Enti Pubblici e le Università e stipulare con essi convenzioni.

ART. 5)= CORRISPETTIVO

1. I servizi elencati nell'art. 4, comma 1 dello Statuto e rientranti nell'oggetto sociale sono remunerati dalle Amministrazioni Comunali alla Società tramite corrispettivo, da quantificarsi in sede pattizia nel contratto di servizio che ciascun Comune aderente stipulerà con la Società, secondo i parametri risultanti dal Piano Industriale d'Ambito, fermo restando l'obbligo di copertura integrale dei costi del servizio medesimo. Il piano industriale ed il contratto di servizio dovranno essere approvati e sottoscritti entro il termine di giorni trenta dalla costituzione della Società.
2. Il canone di servizio di cui al comma precedente sarà garantito da apposita polizza fideiussoria rilasciata da Istituto bancario o da Compagnia di assicurazione di primaria importanza, escutibile a prima richiesta per l'importo di dodici (12) mensilità di canone.
3. La polizza fideiussoria sarà escutibile in caso di mancato o parziale pagamento, ovvero non tempestivo pagamento da parte delle Amministrazioni Comunali, dei corrispettivi da essi dovuti per almeno due (2) mensilità.
4. Eventuali contestazioni da parte delle Amministrazioni Comunali relative agli standard qualitativi e quantitativi dei servizi resi dalla Società costituiranno oggetto, per effetto di specifica previsione in tal senso inserita nel contratto di servizio, di valutazione, in via amministrativa, da parte di un Collegio di conciliazione che dovrà necessariamente concludere i lavori entro 30 giorni.

ART. 6)= CAPITALE SOCIALE

1. Il capitale sociale è di

€ 150.000,00 (euro centocinquantamila).

Il capitale è detenuto per il 20 % dalla GISEC S.p.A.
Il restante 80 % del capitale è frazionato tra i Comuni aderenti rientranti nell'ambito territoriale di riferimento, proporzionalmente al numero di abitanti in essi residenti.
2. In ipotesi di ingresso di nuovi Comuni in qualità di Soci, previa deliberazione dell'Assemblea dei soci, ai sensi e per gli effetti del successivo articolo 7-bis si procede ad un incremento del capitale sociale in termini assoluti (corrispondente alla quota sottoscritta dal nuovo Socio) ed alla conseguente rimodulazione della partecipazione dei Comuni Soci.
3. Il capitale può essere aumentato anche con conferimenti di crediti e di beni in natura e può essere offerto in opzioni a terzi.

4. Il domicilio dei Soci, per quel che riguarda i loro rapporti con la Società, è quello che risulta dal libro Soci.

ART. 7)= PARTECIPAZIONI

1. I versamenti sulle quote sottoscritte ma non ancora liberate possono essere richiesti dal Consiglio di Amministrazione in una o più volte, nei termini e nei modi che lo stesso reputi convenienti.
2. A carico dei Soci in ritardo nei pagamenti decorrerà l'interesse nella misura che, di volta in volta, verrà fissata dal Consiglio di Amministrazione, salvo il diritto di quest'ultimo di avvalersi delle facoltà concessegli dall'art. 2466 C.C..

ART. 7-bis)= TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI

1. I trasferimenti delle partecipazioni sociali sono efficaci nei confronti della Società soltanto se risulta osservato il procedimento descritto nel presente articolo.
2. In tutti i casi in cui un socio intenda cedere a qualsiasi titolo la propria partecipazione o parte di essa ad un soggetto estraneo alla compagine sociale, occorre, ai fini dell'efficacia nei confronti della Società del trasferimento della partecipazione, che sia manifestato il gradimento con decisione dei soci, salvo il diritto di recesso ai sensi del combinato disposto degli artt. 2469 secondo comma e 2473 C.C..

TITOLO II

ART. 8)= ORGANI DELLA SOCIETÀ

1. Sono Organi della Società:

* l'Assemblea dei Soci;
* il Consiglio di Amministrazione;
* il Collegio dei Sindaci.

ART. 9)= ASSEMBLEA DEI SOCI

1. Le decisioni dei soci sono adottate mediante deliberazione assembleare.
2. L'Assemblea dei Soci regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei Soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla Legge ed al presente Statuto, obbligano tutti i Soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti; all'Assemblea partecipano i rappresentanti legali dei Soci ovvero altri soggetti da essi espressamente delegati, di volta in volta.
3. L'Assemblea è tenuta di regola presso la sede sociale, salvo diversa deliberazione del Consiglio di Amministrazione.
4. L'Assemblea decide sulle materie riservate alla sua competenza dalla Legge e dal presente Statuto.
5. L'Assemblea dei soci delibera circa:

- l'approvazione del bilancio annuale e la destinazione degli utili;
- la nomina degli Amministratori, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 11 del presente Statuto;
- la nomina dei componenti il Collegio Sindacale, fatto salvo quanto disposto dall'art. 11 del presente Statuto;
- la nomina dei componenti del Coordinamento dei soci, fatto salvo quanto disposto dall'art. 18 del presente Statuto.
- l'approvazione, entro i primi tre mesi di ciascun esercizio, del bilancio previsionale;

- la verifica, entro il 30 settembre di ogni anno, degli equilibri di bilancio ai fini dell'accertamento di eventuali scostamenti e dell'assunzione dei provvedimenti conseguenziali;
- gli argomenti che uno o più Amministratori o tanti Soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla sua approvazione;
- l'ingresso di nuovi Comuni in qualità di Soci;
- l'esclusione del Comune socio nelle ipotesi previste dall'art. 22 del presente Statuto;
- le modificazioni statutarie;
- gli aumenti del capitale sociale;
- ogni decisione sulla proroga della durata della Società ovvero del suo anticipato scioglimento;
- ogni altra materia espressamente attribuita dalla Legge o dal presente Statuto alla sua competenza o che le sia sottoposta dall'Organo Amministrativo.

ART. 10)= CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea dei soci è convocata a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.
2. L'avviso, indicante il luogo, la data e l'ora della riunione, nonché gli argomenti all'ordine del giorno deve essere inviato tramite lettera raccomandata, telegramma, fax, messaggio, e mail o altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento. Possono essere previste convocazioni successive alla seconda.
3. Sono valide le assemblee, anche se non convocate come sopra, qualora sia rappresentato l'intero capitale sociale e tutti gli Amministratori e Sindaci siano presenti o informati della riunione, nessuno opponendosi alla trattazione.
4. L'Assemblea dei soci si riunisce necessariamente, nel corso dell'anno, per l'approvazione del bilancio previsionale, per la verifica degli equilibri di bilancio e per l'approvazione del bilancio di esercizio, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni dalla predetta chiusura, qualora sussistano le condizioni di cui al combinato disposto degli artt. 2478 bis, primo comma e 2364 cod. civ..
5. L'Assemblea è convocata ogniqualvolta sia necessario assumere una deliberazione ad essa riservata dalla legge.
6. L'Assemblea è altresì convocata quando ne facciano richiesta tanti Soci che rappresentino la percentuale del 20 % i quali, peraltro, devono indicare nella domanda gli argomenti da trattare, ovvero quando ne faccia richiesta il Collegio Sindacale.
7. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In difetto di ciò, l'Assemblea elegge il proprio Presidente a maggioranza degli intervenuti.
8. L’Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale e delibera (salvo diverse disposizioni inderogabili di legge e salvo quanto disposto

dallo Statuto) a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto e, nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'articolo 2479 del Codice Civile, con il voto favorevole dei soci che rappresentano più della metà del capitale sociale.
Il Presidente verifica la regolarità della costituzione, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni. Degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale, che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio, se richiesto dalla Legge.
9. L'Assemblea potrà svolgersi anche in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, purché siano rispettate le seguenti condizioni delle quali dovrà esser dato atto nel relativo verbale:
- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo il caso di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, ove sono presenti il Presidente e il Segretario; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenza quanti sono i luoghi audio/video in cui si tiene la riunione.

ART. 11)= DIRITTI PARTICOLARI

1. Ai sensi dell'art. 2468, terzo comma C.C. si riconoscono i seguenti diritti particolari:
a. Alla GISEC S.p.A.:
1) il diritto di nominare il Presidente del Consiglio di Amministrazione ed il Presidente del Collegio Sindacale, astenendosi dalla partecipazione alla decisione di nomina dei restanti membri di tali Organi sociali;
2) la partecipazione ad utili e perdite in misura non proporzionale alla partecipazione al capitale, come precisato al successivo art. 20;
3) il diritto di sottoscrizione, in ogni ipotesi di aumento oneroso del capitale sociale, ivi incluse le ipotesi di aumento con esclusione o limitazione del diritto di sottoscrizione dei soci, in misura tale da consentire alla stessa di mantenere inalterata la propria partecipazione;
b. ai restanti soci:
1) il diritto di nominare gli ulteriori membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale;
2) la partecipazione ad utili e perdite, in considerazione di quanto

disciplinato dall'art. 20.

ART. 12)= CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione costituito da tre componenti, compreso il Presidente. Gli Amministratori devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza; devono altresì essere in possesso di comprovata e qualificata esperienza nel Settore degli Enti Pubblici.
2. I primi Amministratori sono nominati nell'atto costitutivo. Il componente che assumerà le funzioni di Presidente del C.d.A. è nominato dalla GISEC S.p.A., i restanti due membri sono nominati dai Comuni aderenti con applicazione, in ipotesi di mancato raggiungimento di un'intesa fra gli stessi, del meccanismo procedurale di cui al successivo comma 3.
3. Alla scadenza del mandato degli Amministratori nominati in sede di atto costitutivo, ovvero in ipotesi di cessazione anticipata dalla carica degli stessi, ferma restando la nomina diretta del Presidente del C.d.A. da parte della GISEC S.p.A, i restanti due Amministratori saranno nominati dall'Assemblea. L'elezione dei membri elettivi del C.d.A. avviene con votazione, sulla base di una o più liste presentate dai Soci e composte da almeno quattro candidati. La GISEC S.p.a. si asterrà dalla votazione relativa alla nomina dei componenti del C.d.A. di competenza dei Comuni soci.
4. I membri potranno essere scelti anche tra non Soci e comunque tra persone che abbiano maturato una esperienza tecnica e/o amministrativa adeguata. L'Assemblea ordinaria procede, con voto palese, alla elezione del Consiglio di Amministrazione sulla base di liste nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo. Ogni Socio può presentare o concorrere a presentare una sola lista, eccezione fatta per la GISEC S.p.A. alla quale resta preclusa la possibilità di presentare, ovvero di concorrere a presentare, liste valide per l'elezione dei due componenti del Consiglio di Amministrazione riservata ai Comuni soci.
La lista presentata si ritiene valida se proposta da uno o più Soci che complessivamente detengano almeno il 5 % (cinque per cento) delle partecipazioni.
5. Unitamente alle liste dovranno essere depositate a cura degli azionisti presentatori le accettazioni irrevocabili dell'incarico da parte dei candidati (condizionate alle loro nomine). Nessuno può essere candidato in più di una lista. L'accettazione della candidatura in più di una lista è causa di ineleggibilità assoluta. Le liste dovranno essere presentate almeno quindici giorni prima della data fissata per la prima adunanza e saranno rese pubbliche a cura della Società mediante deposito presso la sede sociale, nonché secondo le diverse modalità indicate dalla normativa vigente.
6. Ogni Socio ha diritto di votare una sola lista. Risulteranno eletti i candidati della lista che ha conseguito il maggior numero di voti validamente espressi.
7. Gli Amministratori durano in carica tre esercizi, cessano alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo

all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.
8. Qualora venga a mancare l'Amministratore nominato dalla GISEC S.p.A. spetterà alla stessa la nomina del sostituto. Se nel corso dell'esercizio venisse a mancare un Amministratore nominato sulla base del voto di lista sopra previsto, il Consiglio provvedere alla sua sostituzione con il primo candidato non eletto della lista di appartenenza del membro da sostituire. Qualora vengano meno i due Amministratori nominati sulla base del voto di lista, il Consiglio si intenderà decaduto e si procede a norma dell'art. 2386 codice civile. Nelle more della ricostituzione del Consiglio, il Collegio Sindacale provvederà al compimento dei soli atti di ordinaria amministrazione fino a che l'Assemblea non avrà deliberato in merito al rinnovo dell'Organo Amministrativo e non sarà intervenuta l'accettazione della carica da parte dei nuovi Amministratori.
8. Non possono essere nominati componenti del Consiglio di Amministrazione: i Rappresentanti, i Consiglieri, gli Assessori, i Dirigenti e i Dipendenti delle Amministrazioni socie, nonché i loro parenti ed affini entro il quarto grado. La carica di Consigliere di Amministrazione è incompatibile con quella di Dirigente e di dipendente della Società, oltre che con quella di Amministratore, Dirigente con poteri di rappresentanza o di coordinamento o di responsabile di servizi, in conto proprio o di terzi, presso imprese che svolgono attività concorrenti, analoghe o comunque connesse ai servizi della Società. Inoltre, non possono essere nominati componenti del Consiglio di Amministrazione: i componenti dell'organo di controllo tenuti ad esprimersi sui provvedimenti della Società; coloro che si trovano in condizioni di conflitto di interesse rispetto all'incarico, avendo, per le attività esercitate, interessi direttamente o indirettamente in contrasto con quelli della Società.
Il sopravvenire di una delle cause di incompatibilità nel corso del mandato comporta la revoca dalla carica.

ART. 13)= COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione è investito in via esclusiva di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, senza eccezioni di sorta e, particolarmente, gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento dell'oggetto sociale che non siano dalla Legge o dallo Statuto riservate in modo tassativo alla decisione dei Soci.

ART. 14)= PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. La Presidenza del Consiglio di Amministrazione è riservata al rappresentante nominato dalla GISEC S.p.A. Il Consiglio di Amministrazione può eleggere tra i suoi membri un Vice Presidente, che sostituisce il Presidente in ipotesi di assenza o impedimento temporaneo dello stesso. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, nella sede legale o altrove, coordinandone i lavori e provvedendo affinché adeguate informazioni vengano fornite a tutti i Consiglieri, ogniqualvolta lo ritenga opportuno o ne riceva richiesta dai Consiglieri in carica o dal Collegio Sindacale. Fermo restando quanto precede, il Consiglio di Amministrazione si riunisce di norma

una volta ogni tre mesi, anche al fine di consentire una continua informativa al Collegio Sindacale, ovvero quando ne faccia richiesta il Collegio Sindacale, nei casi previsti dalla legge. La firma e la rappresentanza legale della Società nei confronti dei terzi ed in giudizio spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione che può, altresì, adottare gli atti di gestione ordinaria, ovvero quelli urgenti ed indifferibili, sottoponendoli a ratifica nella prima seduta utile del C.d.A.
2. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente, l'adunanza è presieduta dal Vice Presidente, ove nominato, ai sensi del comma 1, ovvero presiede l'adunanza il Consigliere più anziano di età.
3. Il Presidente fissa l'ordine del giorno della riunione ed invia la convocazione, contenente il giorno, l'ora, il luogo della riunione e gli argomenti da trattare, almeno tre giorni prima dell'adunanza, tramite, alternativamente, raccomandata, fax, posta elettronica o telegramma, salvi casi di urgenza per i quali la convocazione deve essere fatta con gli stessi mezzi almeno 24 ore prima della data fissata per la riunione.
4. Della convocazione viene dato, nello stesso termine e con le stesse modalità, avviso ai componenti del Collegio Sindacale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2405 cod. civ..
5. Le adunanze del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti il Consiglio stesso.
6. Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza di voti tra i presenti; in ipotesi di parità di voto prevale il voto del Presidente. L'intervento in Consiglio può avvenire anche tramite mezzi di audioconferenza, teleconferenza e/o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di ricevere e trasmettere documenti e di partecipare alla votazione e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente del Consiglio di Amministrazione e dove pure deve trovarsi il Segretario di cui al successivo art. 14 del presente Statuto.

ART. 15)= SEGRETARIO DEL C.D.A.

1. Il Consiglio di Amministrazione elegge al di fuori di esso, e anche di volta in volta, un Segretario che compilerà il processo verbale della adunanza del Consiglio stesso.
2.1 processi verbali delle deliberazioni consiliari vengono trascritti in apposito libro e firmati dal Presidente della seduta e dal Segretario.
4. Le copie e gli estratti di questi verbali, certificati conformi dal Presidente del Consiglio o da chi ne fa le veci, ovvero da un Notaio quando necessario, costituiscono prova legale delle deliberazioni ivi contenute.

ART. 16)= COMPENSI

1. L'Assemblea può stabilire un compenso lordo annuale,

onnicomprensivo, attribuito al Presidente e ai componenti del Consiglio di Amministrazione, da quantificare nel rispetto della normativa vigente in materia di società partecipate da enti locali territoriali e parametrata all'indennità di carica percepita dal Sindaco del Comune Socio avente la maggiore consistenza demografica; è fatta salva la possibilità di rinuncia da parte degli interessati.
2. Può essere previsto, altresì, per i medesimi soggetti il rimborso delle spese effettivamente sostenute, e debitamente documentate, in ragione dell'ufficio cui sono preposti.

ART. 17)= COLLEGIO SINDACALE

1. Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti.
2. I primi Sindaci sono nominati nell'atto costitutivo. Il componente che assumerà le funzioni di Presidente del Collegio è designato dalla GISEC S.p.A., i restanti due membri sono designati dai Comuni aderenti con applicazione, in ipotesi di mancato raggiungimento di un'intesa fra gli stessi, del meccanismo procedurale di cui al successivo comma 3.
3; Alla scadenza del mandato dei Sindaci nominati in sede di atto costitutivo, ovvero in ipotesi di cessazione anticipata dalla carica degli stessi, ferma restando la nomina diretta del Presidente del Collegio da parte della GISEC S.p.A., i Sindaci, effettivi e supplenti, saranno nominati dall'Assemblea con votazione limitata a due nominativi; risultano eletti i candidati che hanno ottenuto più voti. I membri del Collegio Sindacale restano in carica per tre esercizi e scadono in concomitanza con l'approvazione, da parte dell'Assemblea, del bilancio relativo al terzo esercizio del loro mandato, sono rieleggibili e revocabili per giusta causa.
4. Per la sostituzione dei Sindaci si applica l'art. 2401 cod. civ..
5. Non possono essere eletti alla carica di Sindaco, e se eletti decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle situazioni di cui all'art. 2399 cod. civ. e coloro che sono stati sospesi dall'Albo dei revisori.
6. Il Collegio sindacale ha i doveri e i poteri contemplati dagli artt. 2403 e 2403 bis e ss. cod. civ. e svolge, inoltre, le funzioni di controllo contabile della Società; si applicano, altresì, le disposizioni previste dagli artt. 2406 e 2407 cod. civ.
7. Il compenso annuale dei Sindaci è determinato all'atto della loro nomina con delibera assembleare da parte dei Soci per l'intero periodo del loro incarico.
8. Il Collegio Sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei Sindaci e delibera a maggioranza dei presenti; in ipotesi di parità di voto prevale il voto del Presidente. Delle riunioni del Collegio Sindacale deve redigersi verbale che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del Collegio Sindacale. Il Sindaco dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del dissenso.
8. Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni presso la sede sociale o in altro luogo purché sia la sede di uno dei

Soci. Per la convocazione del Collegio Sindacale si applicano le modalità previste per la convocazione del Consiglio di Amministrazione sopra indicate. Sono comunque valide le riunioni del Collegio Sindacale e le sue deliberazioni, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i Sindaci effettivi in carica.
9. Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto trovano applicazione in merito al revisore contabile le disposizioni previste per le società per azioni.

TITOLO III

ART. 18)= CONTROLLO ANALOGO

1. I Soci esercitano sulla Società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi mediante l'istituzione di un Organismo denominato "Coordinamento dei Soci", il quale rappresenta la sede di informazione, controllo strategico, consultazione, valutazione e verifica sulla gestione e amministrazione della Società. Al fine di garantire lo svolgimento dei predetti compiti la Società è tenuta a trasmettere al Coordinamento dei Soci tutti gli atti adottati dal C.d.A. e dall'Assemblea.
2. Il Coordinamento dei Soci è presieduto da un componente nominato dalla GISEC e da altri quattro componenti eletti dall'Assemblea dei soci. I componenti del Coordinamento dei Soci devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza ex art. 2387 ce. nonché di comprovata e qualificata esperienza nel Settore degli Enti Pubblici.
3. I primi componenti l'organo sono nominati in sede di atto costitutivo con le modalità, in quanto compatibili, di cui all'articolo 11, comma 2; in prosieguo trovano applicazione le previsioni, in quanto compatibili, di cui all'articolo 11, comma 3.
4. Il Coordinamento dei Soci si riunisce e delibera con le maggioranze previste per il C.d.A. dall'art. 13; ai componenti è riconosciuto esclusivamente un gettone di presenza nella misura quantificata dalla legge.
5. Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo la disciplina dell'organo potrà costituire oggetto di apposita convenzione tra i Soci.

TITOLO IV

ART. 19)= BILANCIO

1. Entro il 31 marzo di ogni esercizio finanziario l'Assemblea dovrà approvare il bilancio previsionale. Alla chiusura di ciascun esercizio sociale, al 31 dicembre di ogni anno, l'Organo Amministrativo procede alla redazione del bilancio di esercizio che va presentato ai Soci entro centoventi giorni dalla chiusura stessa e approvato con decisione dei Soci entro i successivi quindici giorni.
2. Qualora particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Società lo richiedano, ovvero la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, è possibile presentare ai Soci il bilancio entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio e approvarlo con decisione dei Soci nei successivi quindici giorni. In questo caso gli Amministratori devono segnalare nella loro relazione

sulla gestione (o nella nota integrativa nell'ipotesi di bilancio abbreviato) le ragioni della dilazione.

ART. 20)= UTILI E PERDITE

1. Una somma corrispondente al 5% degli utili netti risultanti dal bilancio deve essere sempre destinata a riserva legale fino a quando questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale. La residua parte degli utili netti va ripartita tra i soci, salvo diversa scelta in sede di delibera assembleare.
2. La deliberazione dei Soci che approva il bilancio decide sulla distribuzione degli utili. In deroga a quanto previsto dall'art. 2263 cod. civ., la partecipazione di GISEC S.p.A. agli utili e alle perdite viene quantificata nella misura percentuale del 5 %; gli utili e le perdite della Società vengono, per l'effetto, ridistribuiti tra i soci in misura proporzionale alla quota posseduta.

ART. 21)= SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

1. La Società si scioglie per le cause previste all'art. 2484, comma 1, cod. civ. Inoltre, la Società si scioglie per tutte le altre cause previste dalla legge.
2. In tutte le ipotesi di scioglimento, si applicheranno le disposizioni di legge in materia.

ART. 22)= ESCLUSIONE PER GIUSTA CAUSA

1. In considerazione del carattere di specialità connotante, sul territorio della Regione Campania, la disciplina della gestione del ciclo integrato dei rifiuti e della circostanza che la Società provvede all'erogazione di un servizio pubblico essenziale, per il quale le disposizioni vigenti prevedono un obbligo di copertura integrale dei costi mediante prelievo tributario, qualora i Comuni Soci non adempiano, per il periodo di sei mesi, al pagamento, ovvero vi provvedano in modo parziale, del corrispettivo dovuto per i servizi ad essi resi, il Consiglio d'Amministrazione, senza indugio, proporrà all'Assemblea dei soci apposita deliberazione di esclusione dalla Società; resta fermo il diritto della Società all'escussione della polizza fideiussoria di cui all'articolo 5 del presente Statuto; è comunque fatto salvo l'ulteriore diritto al risarcimento del danno per il nocumento patito dalla Società in conseguenza dell'atto o fatto che ha causato la decisione di esclusione del socio.
2. La delibera di esclusione deve essere comunicata al Socio interessato e diviene efficace dopo trenta giorni; in tale termine è consentito al Socio procedere al versamento integrale delle somme dovute alla Società con conseguente revoca della deliberazione di esclusione.

ART. 23)= CLAUSOLA COMPROMISSORIA

1. Qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra i Soci o tra i Soci e la Società, anche se promossa da Amministratori, Liquidatori e Sindaci, ovvero promossa nei loro confronti e che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, è decisa da un arbitro, nominato da Presidente del Tribunale del circondario in cui ha sede la società, entro sette giorni dalla richiesta effettuata dalla parte più diligente. Non possono essere oggetto di compromesso le

controversie per le quali la legge contempla l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.
2. L'arbitro decide in modo irrevocabilmente vincolante per le parti come arbitro irrituale con esenzione da ogni formalità di procedura nonché dall'obbligo del deposito del lodo. Si applicano in ogni caso gli arti 35 e 36 del D.Lgs. n. 5/2003.

ART. 24)= NORMA FINALE

1. Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto, valgono le disposizione del codice Civile e delle Leggi Speciali in materia.